

ACCORDO TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA

L'AMBULATORIO DENTISTICO DOTT. DOLSO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE - ANNO 2023.

(ai sensi dell'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. _____ che interviene al presente atto non in proprio bensì quale Direttore ff. della S.C. Affari Generali e Patrimonio, delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo di PEC asuqi@certsanita.fvg.it ed autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo giusto decreto n. 318 dd. 12.04.2023, d'ora in avanti anche "Azienda";

e

2) il dott. _____ il quale interviene nel presente atto non in proprio bensì nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della struttura sanitaria **Ambulatorio densitstico dott. Enrico Dolso**, con sede legale in Trieste alla via dei Leo n. 10, dove domicilia per la carica, C.F. e P. IVA 01106460312, indirizzo PEC: dolsoenrico@legalmail.it d'ora in avanti anche "Struttura". Il legale rappresentate dichiara, ad ogni effetto di legge e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del DPR n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A..

PREMESSO CHE:

1. l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies del medesimo decreto legislativo prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;

2. ex combinato disposto degli artt. 34 e 65 della L.R. FVG dd. 12.12.2019 n. 22 afferente la "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006", i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, stipulati dagli enti del SSR territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, al fine dell'erogazione, da parte degli soggetti privati accreditati, di prestazioni per conto e con oneri a carico del SSR ed in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi;

3. con L.R. n. 27 del 17.12.2018 rubricata "Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale" è stata istituita l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI - legittimata a stipulare gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far

data dal 01 gennaio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici

attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, fa-

centi capo all'ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

(A.S.U.I.T.S.) e alla parte "Isontina" dell'Azienda per l'Assistenza Sanita-

ria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" (A.A.S. n. 2);

4. con la DGR FVG n. 1763 del 18.10.2019 avente ad oggetto "D.Lgs. 502/1992,

art. 8 quater - LR 17/2014, art. 49 Determinazione del fabbisogno di assi-

stenza ai fini dell'accreditamento istituzionale", la Regione ha identifica-

to gli ambiti specialistici che presentano maggiore criticità in termini di

offerta, di tempi d'attesa e conseguentemente di flussi di mobilità intra ed

extraregionale, al fine di rendere coerenti i fabbisogni con le attività

delle strutture private;

5. con DGR FVG n. 1815 dd. 25.10.2019 recante "Approvazione del piano regio-

nale di governo delle liste d'attesa 2019-2021" è stato recepito il Piano

Nazionale di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 266/2005 prevedendo

l'applicazione delle disposizione contenute nel piano regionale a tutte le

Aziende del S.S.R. e agli erogatori privati convenzionati considerando que-

sti ultimi parte integrante dell'offerta complessiva regionale e come tale

oggetto di politiche di programmazione sanitaria coerenti con quelle che re-

golano l'erogazione dei servizi nelle strutture pubbliche a partire da

un'analisi dell'offerta complessiva regionale in rapporto ai bisogni della

popolazione;

6. la DGR n. 1037 del 02.07.2021 - con cui è stato approvato l'Accordo

triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli

erogatori privati FVG, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio

Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate - quantifica le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l'attività erogata a favore di utenti regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge 26.10.2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19.12.2019, n. 157;

7. con la citata DGR 1037/2021, la Regione definiva:

* un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR FVG 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamento, in considerazione che dai dati contenuti nell'allegato della citata Delibera Regionale emergono criticità, in particolare, per alcune branche specialistiche in ordine alla riduzione dei tempi d'attesa e alla connessa mobilità extraregionale (fuga), destinando così le risorse finalizzate necessarie ai sensi della disposizione di cui all'art. 34, comma 3, della L.R. FVG n. 22/2019 e nei limiti percentuali previsti dal medesimo comma;

* una "Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d'attesa" finalizzata all'erogazione di specifiche prestazioni identificando risorse economiche aggiuntive destinate alle singole strutture private accreditate;

* che, nelle more della stipula degli Accordi fra le Regioni, l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all'erogato 2011;

* che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le prestazioni rese nei confronti dell'Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle mo

re del perfezionamento degli stessi Accordi;

8. con decreto del Direttore Generale n. 338 dd. 8.04.2022 veniva approvato lo schema contrattuale con la struttura privata accreditata ambulatorio dentistico dott. Enrico Dolso afferente al territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione - ANNO 2022;

9. l'Ambulatorio Dentistico dott. Enrico Dolso, di seguito struttura, è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria, come da provvedimento del Dipartimento di Prevenzione Prot. 5763-12/GEN.IV.1.D.6 dd.06/12/12, rilasciato dall'allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", per la sede operativa di Trieste alla via dei Leo 10;

10. la Struttura è accreditata con decreto n. 31610/GRFVG dd. 21.12.2022 della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR FVG, nella branca specialistica ambulatoriale Odontostomatologia;

11. il Decreto del Ministero della Salute del 09.12.2015 recante le "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condi-

zioni), al medico prescrittore, all'esito delle procedure o accertamenti pregressi;

12. il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i Livelli essenziali di assistenza LEA, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;

13. la DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 avente ad oggetto "DPCM 12.01.2017 - Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extraLEA)", dispone l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA - e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);

14. le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applicate nel presente accordo, salvo successive modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR FVG n. 1680 del 14.09.2018 e s.m.i.;

15. le DGR FVG n. 2034 del 16.10.2015 e n. 1815 del 25.10.2019 definiscono rispettivamente l'organizzazione e le regole per l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull'intero territorio regionale il sistema dell'offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

16. anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa e del recupero della fuga extraregionale, risulta opportuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed intervenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo;

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti stipulano e sottoscrivono il presente contratto

Articolo 1 = Oggetto dell'accordo

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede operativa indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla branca specialistica di Odontostomatologia presso la sede operativa sita in Trieste, alla via dei Leo n. 10.

Articolo 2 = Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Il budget assegnato alla Struttura per prestazioni a residenti FVG per l'anno 2023 è di complessivi euro 100.517,48 per le quote di competenza relative alle prestazioni specialistica ambulatoriale. Si precisa che, in coerenza con quanto definito dalla DGR FVG n. 1037/2021 ed essendo il 2023 annualità conclusiva del triennio 2021 - 2023 di vigenza dell'accordo regionale approvato con la citata delibera regionale, eventuali prestazioni eccedenti il budget come definito dal presente articolo non saranno riconosciute a valere sul budget dell'anno successivo. Le parti convengono, pertanto, che il tetto del budget ordinario 2023 è da considerarsi fisso e non suscettibile di incrementi mediante l'applicazione del meccanismo di flessibilità del 5% (cinque per cento) in più o in meno dell'importo relativo al suddetto budget.

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la Struttura si impegna a realizzare i volumi di attività di seguito indicati:

BUDGET ORDINARIO

Attività di specialistica ambulatoriale Budget: euro 100.517,48

BRANCA	PRESTAZIONE	BUDGET
--------	-------------	--------

	Soggetti residenti	
Odontostomatologia	Vulnerabili sanitari	euro 100.517,48
	Vulnerabili sociali	

Ai sensi della DGR FVG 22.09.2017 n. 1783 "DPCM 12.01.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (EXTRA LEA)", alcune prestazioni (laser-terapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia, esercizio assistito in acqua) sono erogabili esclusivamente per le indicazioni cliniche specificate nell'allegato 2 della DGR FVG n. 2747/2002 e solamente a residenti regionali (EXTRA LEA FVG).

3. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

4. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR FVG n. 1680 dd. 14.09.2018 e successive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket.

5. Le parti concordano di riservare all'Azienda la possibilità di modificare in corso d'anno i volumi di attività, come sopra specificati, per specifiche esigenze aziendali.

Articolo 3 = Prestazioni erogate a residenti extra regione

1. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l'attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all'erogato 2011.

2. L'importo dell'erogato 2011 dalla Struttura per i cittadini residenti

presso le altre regioni, pari ad euro 0,00 (come desunto dalle Direttive regionali per la redazione del Bilancio di chiusura 2012 delle Aziende sanitarie), costituisce quindi il tetto per l'attrazione extraregionale.

3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

4. La Struttura s'impegna a fornire immediata comunicazione a mezzo PEC all'Azienda in caso di sfioramento del tetto massimo di cui al precedente comma 2. In detta ipotesi, l'Azienda provvederà alla chiusura delle agende di prenotazione facendo salve esclusivamente le prestazioni già prenotate a CUP per i residenti extra regione alla data della suddetta comunicazione a mezzo PEC che saranno comunque erogate al fine di evitare disservizi per l'utenza.

5. In caso di mancata o intempestiva comunicazione formale ai sensi del precedente comma 4, l'Azienda non riconoscerà a suo carico alcun compenso alla Struttura per le prestazioni oggetto di sfioramento del tetto massimo per l'attrazione extraregionale, che comunque dovranno essere erogate a totale carico della Struttura al fine di evitare disservizi per l'utenza.

Articolo 4 = Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo.

2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli

effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.

4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente accordo.

5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.

6. La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.

7. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata dell'accordo.

8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.

Articolo 5 = Accesso dell'utenza

1. L'accesso dell'utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite proposta motivata del medico di fiducia dell'assistito su ricettario S.S.N. o di altro specialista autorizzato all'utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell'offerta nell'arco di dodici mesi. Al fine di semplificare l'ac-

cesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna

ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la disponibilità della prenotazione a Call Center regionale.

2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di quota di partecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza dell'assistito (con codice fiscale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l'evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all'Azienda per gli adempimenti di pertinenza.

3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno dell'anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, secondo i criteri generali della D.G.R. FVG 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d'attesa - paragrafo 3.5..

4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito dalla D.G.R. FVG 1815/2019 "Piano regionale di governo delle liste d'attesa", assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tem-

pi previsti per il 90% delle prenotazioni. L'offerta ambulatoriale dovrà essere strutturata dando maggiore disponibilità per posti con priorità B e D.

Articolo 6 = Controlli e debito informativo

1. La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall'INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate entro il giorno 5 del mese successivo.

2. L'azienda, in attuazione della DGR FVG n. 299 dd. 20.02.2015, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP.

3. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata dell'accordo.

4. I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l'interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura.

5. L'azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l'effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa

sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR FVG n. 1321 dd. 11.07.2014 come revisionata con DGR FVG n. 182 02.02.2018.

6. Gli importi recuperati con i controlli rimangono alle Aziende Sanitarie e vengono regolati nel saldo finale relativo all'annualità 2023 e non saranno riconosciute, in conformità all'art. 2 comma 1 del presente accordo, eventuali eccedenze a valere sul budget dell'anno successivo.

7. Le contestazioni sull'appropriatezza effettuate dall'azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull'anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.

8. Qualora l'ufficio Gestione reclami dell'URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo resta di competenza dell'Azienda e la Struttura Privata Accreditata invierà, entro i termini richiesti, una relazione sui fatti oggetto di contestazione alla struttura aziendale preposta.

Articolo 7 = Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Per quanto attiene la rendicontazione e la liquidazione dei corrispettivi si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 10 dell'Accordo di cui alla D.G.R. FVG n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengono escluse dalla determinazione dell'acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato.

2. L'addebito delle prestazioni sarà effettuato all'Azienda con fatturazione distinta per Azienda regionale di residenza degli utenti, utenti extraregionali e stranieri.

3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto (calcolato sulla base del

70% del budget mensile teorico) trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento (protocollo d'arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.

4. Le fatturazioni di chiusura dell'anno 2023 saranno trasmesse entro e non oltre il 15 marzo 2024.

Articolo 8 = Decorrenza e durata

1. Il presente accordo ha durata per l'anno 2023, con decorrenza a partire dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre.

2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.

3. La validità del presente accordo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.

Articolo 9 = Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di revoca dell'accredimento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

2. L'accordo si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:

- mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 1, dell'art.6 "Controlli e debito informativo" del presente accordo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;

- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione

prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;

- impedimento ai controlli esercitati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 6

"Controlli e debito informativo" del presente accordo, decorso il termine di

30 giorni della diffida ad adempiere;

- mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati con garanzia

dell'articolazione sulle dodici mensilità;

- in tutti i casi in cui la risoluzione è prevista da disposizioni normative

di settore.

3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della

Regione al risarcimento dei danni.

4. Il presente accordo viene sottoscritto anche in assenza di informazione

antimafia di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e pertanto lo stesso sarà

soggetto alla clausola risolutiva legale di cui al terzo comma dell'art. 92

del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. L'azienda dal canto suo si impegna a chide-

re l'emissione della predetta informazione antimafia contestualmente alla

sottoscrizione contrattuale.

Articolo 10 = Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tec-

nologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di ac-

creditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente Accordo.

2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente Accordo verrà

svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e

che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli

effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la

Struttura non provveda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.

4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.

5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per gli adempimenti di competenza.

6. La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.

7. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.

8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.

Articolo 11 = Partecipazione a tavoli aziendali

1. La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo alla partecipazione ai tavoli convocati dall'Azienda anche allo specifico fine di definire percorsi di presa in carico ed di appropriatezza prescrittiva.

Articolo 12 = Partecipazione a tavoli aziendali

1. La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo alla partecipazione ai tavoli convocati dall'Azienda anche allo specifico fine di

definire percorsi di presa in carico ed di appropriatezza prescrittiva.

Articolo 13 = Tutela dei dati personali

1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti assegnati quali in particolare previsti dagli artt. 5 (Accesso dell'utenza) e 6 (Controlli e debito informativo) la struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt. 5 e 6 del presente atto:

a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;

b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Rego

lamento (UE) 2016/679 per il Responsabile;

d) a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;

e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;

f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;

h) a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre

le 36 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le comunicazioni ad ASUGI relativamente a questioni rilevanti in tema di privacy andranno fatte all'indirizzo di PEC asugi@certsanita.fvg.it.

3. Nell'ipotesi che la struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, **l'ambulatorio dentistico dott. Enrico Dolso** conserva nei confronti di ASUGI, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

4. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.

5. La Struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l'organizzazione in piena autonomia, quali in par-

ticolare quelli previsti dagli artt. 8 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiarata di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l'indirizzo di PEC asugi@certsanita.fvg.it. Il nominativo e i dati di contatto del RPD di **Studio dentistico dott. Enrico Dolso** saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 14 = Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).

2. La Struttura dichiara altresì di assumere l'onere di comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).

Articolo 15 = Incompatibilità

1. È fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di

incompatibilità ex art. 4 comma 7 della L n. 412 del 31.12.1991 e art. 1 della L. n.662 del 23.12.1996.

2. La Struttura si impegna a fornire all'Azienda l'elenco aggiornato del personale cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni intervenute.

3. A seguito dei controlli, l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l'adozione delle determinazioni conseguenti.

Articolo 16 = Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La Struttura si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.

2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.

3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 17 = Registrazione e altri adempimenti

1. Il presente contratto è redatto in unica copia con sottoscrizioni digitali, rispettivamente, dei rappresentanti della Struttura e dell'Azienda muniti dei poteri di firma. L'Azienda trasmetterà una copia telematica alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

2. Sono a carico della Struttura tutti gli oneri relativi alla stipula del

presente Accordo. Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'Azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trieste n. 173/2020 del 2 gennaio 2020.

3. In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.

Articolo 18 = Foro competente

1. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 19 = Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto nelle date delle rispettive sottoscrizioni digitali.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore ff. della S.C. Affari generali e Patrimonio
Dott. _____

Per l'Ambulatorio densitstico dott. Enrico Dolso

Il legale rappresentante
Dott. _____ Le parti, letto e condiviso, accettano espressamente i contenuti dell'art. 9.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore ff. della S.C. Affari generali e Patrimonio
Dott. _____

(per delega de Direttore Generale dott. Antonio Poggiana)

Per l'Ambulatorio densitstico dott. Enrico Dolso

Il legale rappresentante

Dott. _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DANIELE PITTIONI
CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483E
DATA FIRMA: 09/08/2023 15:49:41
IMPRONTA: 08C15024D276AAEFA9989316ADFD66882C3745C1246401F282CF2C1D29CE162E
2C3745C1246401F282CF2C1D29CE162E209A2ABD5702D28485CE404F74DABDE3
209A2ABD5702D28485CE404F74DABDE32790F1A2A8C52BD6E87CC85341C216C0
2790F1A2A8C52BD6E87CC85341C216C09FF0AE174D0B4DED119BA03CD4AB9CB4

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 09/08/2023 15:58:20
IMPRONTA: 64CC155C3D8F3B25915FEAB1DC26347BCC84A62E81BDD4D33A3E0494DB9BCFE2
CC84A62E81BDD4D33A3E0494DB9BCFE215E2ABD6060452C1C87BE4E213D7D10A
15E2ABD6060452C1C87BE4E213D7D10A79DB8139DC5B7394B9104BACED8613E6
79DB8139DC5B7394B9104BACED8613E629AA611EC1DFD67C77C4E8A1ACF8A249

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 09/08/2023 16:03:19
IMPRONTA: 54BC350B918FC37E0248FD8DF139322837304ED41307179734AA0E21E4C236FB
37304ED41307179734AA0E21E4C236FBE7DD13C993E3724C2BDC6F7304285994
E7DD13C993E3724C2BDC6F7304285994EDF3400C9897639B9169EE4F94BCD172
EDF3400C9897639B9169EE4F94BCD17239A133AE87CE21C44D10C3FAC78A0C12

NOME: MARILENA FRANCIOSO
CODICE FISCALE: FRNMLN57L54E098U
DATA FIRMA: 09/08/2023 16:08:35
IMPRONTA: 2E83C8571ABE13659A0D1609B034219FDE552C811938DF346945B7BFafa436F5
DE552C811938DF346945B7BFafa436F546B0A57B87169F80871B065AB3787D24
46B0A57B87169F80871B065AB3787D24E7C9844725AA511B0403B56BB2D73497
E7C9844725AA511B0403B56BB2D7349758C461E22EADD4B218DB53091178753E